

iniziativa smentisca l'accusa troppo esagerata e troppo acerba.

Io sono, lo confesso, assai rigido in tema di finanza, e, malgrado gli inni di gloria al bilancio attuale, ritengo che bisogna andare molto cauti nelle spese per non ricadere nel disavanzo. Ma questa volta approveremo, spero, con larga votazione, e senza gravame per lo Stato una legge altamente civile, che tornerà ad onore ed utilità del paese. (*Benissimo!*)

**Costa.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Costa.** Ho chiesto di parlare semplicemente per dire che, dappoichè il Senato e la Camera sono d'accordo, mi pare assolutamente inutile fare dei discorsi. Approviamo quindi senz'altro il disegno di legge. (*Approvazioni*).

**Gallini, relatore.** La Commissione ringrazia gli oratori.

**Costa.** Che cosa c'entrano gli scioperi con la scuola agraria non si capisce!

**Presidente.** Non essendovi altri iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passiamo ora alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione (Allegato A) firmata il 16 maggio 1900 dal ministro della pubblica istruzione, dal consigliere direttore della Cassa di risparmio di Bologna e dal rettore della R. Università di Bologna, insieme alle modificazioni apportatevi con la deliberazione presa il 31 ottobre 1900 dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta e con le dichiarazioni in data 7 e 9 novembre e 31 dicembre del consigliere direttore della Cassa medesima, per l'istituzione e il mantenimento di una Scuola agraria presso la R. Università predetta, a condizione che:

*gli articoli 9, 10, 11, 18, 19, 20, 25 e 27 della convenzione siano modificati nel modo seguente:*

**Art. 9, 10 e 11.** — Il corso degli studi sarà diviso in due bienni: l'uno per gli insegnamenti generali, l'altro per quello di

scienze applicate e per gl'insegnamenti speciali.

La determinazione di questi insegnamenti sarà fatta dal ministro, secondo un piano didattico da approvarsi con Decreto Reale sopra proposta del Consiglio direttivo della scuola, udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

**Art. 18.** — Gl'insegnamenti della Scuola, tranne quelli comuni con altre facoltà e scuole universitarie, saranno impartiti temporaneamente, stante la provvisorietà della Scuola stessa, da professori incaricati o da professori straordinari a seconda delle proposte che, tenuto conto delle esigenze dell'insegnamento, il Consiglio direttivo sia per fare al ministro. Agl'insegnamenti medesimi non potrà essere chiamato se non chi è in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento superiore, in base alle norme delle vigenti leggi. Si potrà solo fare eccezione pei corsi straordinari e facoltativi, da tenersi da specialisti nelle materie agrarie.

**Art. 19.** — La nomina degl'insegnanti delle materie obbligatorie della Scuola è fatta dal ministro su proposta del Consiglio direttivo, il quale, a seconda dei casi, o domanderà l'apertura di un concorso o designerà la persona da nominarsi. La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal ministro secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 25. Sono nominati direttamente dal Consiglio direttivo gl'insegnanti delle materie facoltative e straordinarie.

**Art. 20.** — Ai professori cui sono affidati gli insegnamenti speciali agrari e di scienze applicate all'agricoltura, sarà assegnata una retribuzione o una indennità da stabilirsi dal Consiglio direttivo della Scuola di anno in anno, salve le disposizioni relative ai professori nominati per concorso.

**Art. 25.** — Il regolamento speciale della scuola e l'ordine degli studi saranno stabiliti dal Consiglio direttivo e sottoposti all'approvazione del ministro, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

**Art. 27.** — La Scuola si aprirà, possibilmente, nell'anno scolastico 1900-901, con gli insegnamenti stabiliti per il primo anno. Gli altri insegnamenti s'inizieranno a grado a grado negli anni successivi, secondo l'ordine degli studi stabilito dal Consiglio direttivo, a norma del regolamento.